



# STUDIO ROSSI & PARTNERS

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729  
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

## *Informativa per la clientela di studio*

*N. 08 del 02.07.2019*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: IL NUOVO TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO**

*Gentile Cliente,*

*il 30 di giugno è terminato il periodo "transitorio" durante il quale non sono state previste sanzioni per l'emissione (trasmissione allo SDI) tardiva della fattura elettronica ovvero quando l'emissione avviene entro i termini (mensili o trimestrali) per la liquidazione dell'iva.*

***Dal 1° LUGLIO è a regime il sistema della fatturazione elettronica con regole rigide e ..... sanzioni !***

### ***Fino al 30 giugno 2019***

**Fino al 30 giugno 2019** (periodo transitorio) era possibile inviare allo SDI le fatture elettroniche senza particolari obblighi e/o tempistiche ma comunque entro il termine della liquidazione IVA del periodo di riferimento (mensile o trimestrale) senza l'applicazione di sanzioni.

Era applicabile una sanzione ridotta dell' 80% se la fattura era inviata allo SDI entro il termine del periodo successivo alla liquidazione iva del periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

### ***Dal 1 luglio 2019 ..... Cosa cambia?***

**Dal 1° LUGLIO 2019** occorrerà prestare attenzione all'emissione delle fatture per evitare di incorrere in sanzioni.

Ricordiamo che la **fattura elettronica si intende tempestivamente emessa** se inviata allo SDI (sistema di interscambio) entro il termine di legge di 10 giorni, termine che è stato modificato dal "Decreto Crescita" del 29 giugno **in 12 giorni dalla data della fattura**.

### ***Le sanzioni***

**A decorrere dal 1° luglio** terminando il periodo transitorio **entrano in vigore le normali sanzioni applicabili in tema di fatturazione**.

- L'emissione tardiva della fattura elettronica, comporterà una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.
- Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.

### ***Fattura immediata e/o Fattura differita ..... data fattura***

La recente circolare di Agenzia Entrate (circ. 14/E del 17.06.19) ha parzialmente chiarito il concetto della "data fattura".

Per prima cosa bisogna fare attenzione alla terminologia: un conto e' generare la fattura apponendovi una data, un conto e' emetterla cioè trasmetterla allo SdI.

Altra cosa a cui prestare attenzione è il fatto che la fattura può essere:



La **FATTURA IMMEDIATA** in questo caso:

- deve portare la data di effettuazione dell'operazione e **deve essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni.**
- Nel caso in cui **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura**, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

A tal fine l'Agenzia Entrate chiarisce che:

- ✓ *"il citato **maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata** rispetto al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 **riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche)**";*
- ✓ *"considerato che il **Sdl** **attesta inequivocabilmente e trasversalmente** (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che **la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**"*

La **FATTURA DIFFERITA** in questo caso:

- deve essere **datata entro il 15 del mese successivo** all'effettuazione dell'operazione e **trasmessa allo SDI entro lo stesso termine.** Tuttavia è consigliabile la generazione della fattura il giorno dell'ultimo DDT o l'ultimo giorno del mese, fermo restando il termine del 15 del mese successivo per l'invio allo SDI.

A tal fine l'Agenzia Entrate chiarisce che:

- ✓ *"l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. "fattura differita".  
Resta quindi fermo che, per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente/committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate."*
- ✓ *"laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – sia **possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione**"*

In entrambi i casi, l'IVA dovrà essere versata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

## **Alcuni Esempi pratici**

### **1) Fattura immediata**

Acconto ricevuto il 10.7; data della fattura immediata 10.7 indicando nel corpo fattura che in data 10.7 è stato ricevuto un acconto. La data ultima per la trasmissione allo Sdl è il 22.7.

### **2) Fattura immediata**

Per una **cessione effettuata il 28.7.2019**, la fattura immediata:

- può essere **emessa** (ossia generata ed inviata al Sdl) **il medesimo giorno.** In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.7.2019";
- può essere **generata il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al Sdl nei 12 giorni successivi** (ad esempio, il 9.08.2019). In tal caso:
  - dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al Sdl) della fattura elettronica è avvenuta il 9.08.2019;



- nel campo "Data" del file fattura va indicato "28.7.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;

- può essere **generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni** intercorrenti tra il 28.7 e il 9.08. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28.7.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

### **3) Fattura immediata e differita**

Acconto del 10.7 e consegna merce il 15.7. In questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:

- ✓ **la prima datata 10.7 con obbligo di trasmissione entro il 22.7** (fattura immediata)
- ✓ **la seconda di saldo dovrà essere datata 31 luglio e trasmessa allo SdI entro il 15.8** (fattura differita) oppure secondo le casistiche previste per la fattura immediata elencate nell'esempio 2).

### **4) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)**

Sono stati emessi n. 2 DDT per due consegne effettuate il 10.7 e il 20.7., in questo caso:

- ✓ la fattura differita sarà **datata il 31 luglio o con la data dell'ultima consegna** in modo da consentire la corretta competenza.
- ✓ può essere **generata e trasmessa allo SdI entro il 15.8.**

### **Annotazione nel Registro degli Acquisti e delle Fatture Emesse**

L'introduzione della fatturazione elettronica con invio allo SDI delle fatture ha così modificato gli art 23 e 25 del DPR 633/72:

- il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- è **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi **acquistati / importati.**

### **Data da indicare nel registro fatture emesse**

Ancorché il Legislatore non abbia modificato il comma 2 del citato art. 23, devono essere indicati il **numero progressivo e la data di emissione** di essa, nella Circolare n. 14/E in esame l'Agenzia giunge alla conclusione che, "alla luce del mutato quadro tecnico-normativo ... considerata altresì la finalità dell'articolo 23 ... volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell'imposta", **è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo "Data" del file della fattura elettronica.**

### **Registro degli Acquisti**

In merito alla soppressione dell'obbligo di numerazione progressiva delle fatture/bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati/importati, l'Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può **continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva** alle fatture / bollette doganali;
- la soppressione della numerazione **non ha fatto venir meno l'obbligo di annotare nel registro acquisti** i citati documenti **attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.**

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*